DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER IL 1992

Art. 6

Ripartizione quote ICIAP versate all'erario

Il comma 4- bis dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' cosi sostituito: "4- bis. Le quote dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versate allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni, sono redistribuite ai comumi con i criteri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 415 del 1989 sulla base della popolazione al 31 dicembre 1990. Le quote da redistribuire sono determinate al netto dell'importo utilizzato per le finalita' di cui al comma 15 dell'articolo 16.".

Versione in vigore dal 21 gennaio 1992, non più in vigore dal 21 marzo 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992
Estremi	Decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-il-1992/art-6-ripartizione-quote-iciap-versate-all-erario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it